

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Nuovo testo unificato C. 1142 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....  | 143 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....   | 149 |
| Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. S. 580-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera. (Parere alla 2 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) ..... | 144 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....   | 150 |
| Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ( <i>Parere alla I Commissione della Camera</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....   | 146 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....   | 152 |
| <b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>   |     |
| Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali: deliberazione di una integrazione del programma ( <i>Deliberazione di una integrazione del programma</i> ) .....                                       | 148 |
| Comunicazioni del Presidente .....   | 148 |
| <b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....   | 148 |

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Nuovo testo unificato C. 1142 e abb.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato della proposta di legge C. 1142 e abbinate, recante « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Il testo unificato di 5 articoli.

L'articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso informato.

L'articolo 2 detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci.

L'articolo 3 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

L'articolo 4 prevede e disciplina la possibilità di definire una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico.

L'articolo 5 stabilisce in ordine l'applicabilità delle disposizioni della legge.

Sottolinea come la disposizione del comma 6 dell'articolo 3 risulti lacunosa e generatrice di confusione. Essa prevede infatti che le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. Il firmatario potrebbe addirittura non autorizzare il rilascio di copia delle DAT. La disciplina risulta molto diversa da quella dettata in altri ambiti; richiama in proposito l'esempio del Centro nazionale trapianti, che opera a livello nazionale e non regionale. Ritiene dunque necessario formulare una condizione che richieda una disciplina nazionale della banca dati, in quanto non è detto che la malattia o la situazione di incapacità di verificarsi nella Regione di residenza.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**S. 580-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge S. 580-B, recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi », approvato in prima lettura al Senato e successivamente modificato dalla Camera.

Nel corso dell'esame presso la Camera, il provvedimento ha subito una sostanziale riscrittura, di cui si è ampiamente dato conto nel corso dell'esame dello scorso 12 maggio e nel parere espresso in quella sede, attraverso la modifica dell'articolo 1 e l'inserimento di tre articoli.

Con il provvedimento in esame viene confermato l'attuale sistema a doppio binario per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, secondo cui l'autorità giudiziaria è competente in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita, mentre le autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) sono competenti in via ordinaria, con le forme del procedimento amministrativo.

Relativamente alla competenza dell'autorità giudiziaria, l'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, c.d. Codice del paesaggio).

Nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione: i) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico; ii) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; iii) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e delle specificità del territorio di competenza, la priorità viene attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, modifica l'articolo 41 del testo unico in materia di edilizia, relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione dispone che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, così come alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino e sia infruttuosamente scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione. La norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per

eseguire la demolizione, anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire quanto già asserito in occasione del precedente esame del provvedimento, nel corso dell'esame presso la Camera, in merito all'opportunità che il coinvolgimento della Conferenza unificata sia assicurato mediante la richiesta di un'intesa, e non di un mero parere.

Occorre infatti tener conto della costante giurisprudenza costituzionale che ha affermato il principio secondo cui le « disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i loro effetti in materie attribuite alle competenze dello Stato » (sentenza n. 133 del 2006), mentre nel caso di specie le competenze statali esclusive in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), Cost.) e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.) si intrecciano con la competenza concorrente sul governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Cost.), senza che sia individuabile una netta prevalenza di materia. In tali circostanze occorre che sia assicurato il più ampio coinvolgimento decisionale degli enti territoriali coinvolti, attraverso lo strumento dell'intesa e non del mero parere (fra le altre si veda la sentenza n. 211 del 2016).

Occorre poi segnalare l'esistenza del fondo per la demolizione delle opere abusive, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., istituito ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la concessione di anticipazioni, peraltro senza interessi (invece previsti all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame), sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, rispetto al quale andrebbe valutata la possibilità di operare un coordinamento con la disposizione in esame.

L'articolo 4, infine, dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti. La definizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale, la quale deve altresì garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è punito con una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. La disposizione prevede infine l'obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una relazione annuale sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 2*).

La deputata Martina NARDI (PD) osserva che occorre chiarire se il nuovo fondo sarà operativo solo in caso di procedimenti giudiziari conclusi con provvedimenti definitivi o se potrà estendersi anche ad altre fattispecie.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, sottolinea come risulti necessario affrontare il problema dell'anticipo dei fondi da parte dei comuni, in quanto ci si trova di fronte al paradosso che i manufatti abusivi di fatto non sono demoliti. Il fondo costituisce uno strumento ulteriore di intervento e per questo motivo risulta utile un coordinamento con il fondo già esistente, come richiesto dalla osservazione formulata nel parere. Bisogna infatti rafforzare i controlli ed assicurare l'esecutività e l'esecuzione delle ordinanze di demolizione. Sono necessarie risorse per consentire ai comuni di superare le numerose difficoltà e in questo senso l'istituzione del nuovo fondo costituisce un importante passo avanti. Rileva infine l'importanza della condizione contenuta nel parere che richiede l'intesa con gli enti territoriali, in quanto ciò consentirà di tenere conto per la gestione del fondo delle diversità esistenti nelle varie Regioni. Si tratta infatti di incidere su situazioni fortemente differenziate: alcuni territori sono interessati da un massiccio abusivismo edilizio, mentre in altri il fenomeno è più contenuto.

Nessun altro richiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

#### **Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.**

##### **C. 3558 Dambruoso.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commis-

sione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso ed altri, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista ».

La proposta di legge, che si compone di sette articoli, prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

L'articolo 1 individua dunque le finalità della proposta nel disciplinare misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista alla base degli eventi terroristici su scala internazionale (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2 è compito della Repubblica favorire la deradicalizzazione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti, coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. La stessa disposizione individua i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia quali destinatari delle citate misure di recupero.

L'articolo 2 prevede attività di formazione specialistica per gli appartenenti alle Forze di polizia secondo modalità da individuare con decreto del Ministro dell'interno. Tale formazione deve, in particolare, mirare a coadiuvare il personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista. L'istituzione del Sistema è finalizzata sia al recupero sociale dei soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione, sia alla tutela della sicurezza pubblica.

L'articolo 4 dispone interventi finalizzati a prevenire episodi di radicalizzazione nell'ambito scolastico. In particolare, dispone, ai commi 1, 2 e 3, che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli

alunni stranieri e per l'intercultura elabora, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono diramate alle istituzioni scolastiche. Esse devono essere periodicamente aggiornate e, anche a tal fine, l'Osservatorio effettua, con cadenza annuale, un monitoraggio delle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche. Il comma 4 prevede la possibilità per le reti di scuole di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative che prevedano la presenza di psicologi. Il comma 5 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro nel 2017 per assicurare alle scuole statali il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altri paesi. Il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro nel 2017 per attività di formazione e di aggiornamento dei docenti delle scuole statali, finalizzate ad aumentare le competenze per potenziare i processi di integrazione scolastica e per la didattica interculturale.

L'articolo 5 prevede interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio, individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, disponendo il loro accesso a cooperative sociali e promuovendo percorsi mirati di inserimento.

L'articolo 6 prevede la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo diretto a diffondere l'informazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo, nonché il principio dell'uguaglianza di genere.

L'articolo 7, comma 1, demanda a un regolamento del Ministro della giustizia

l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai cittadini italiani o stranieri coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione jihadista, che siano condannati e dunque debbano scontare una pena in carcere, un trattamento penitenziario che tenda, oltre che alla loro rieducazione, anche alla loro deradicalizzazione. Il comma 2 prevede che con il decreto del Ministro della giustizia debbano essere altresì individuati i criteri per consentire l'accesso e la frequenza degli istituti penitenziari a quanti, in possesso di adeguate conoscenze e competenze su questi fenomeni di radicalizzazione, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 22 febbraio 2017. — Presidenza del Vicepresidente Albert LANIÈCE.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali: deliberazione di una integrazione del programma.**

*(Deliberazione di una integrazione del programma).*

Albert LANIÈCE, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con i Presidenti di Camera e Senato, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva deli-

berata nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali con l'audizione di rappresentanti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

La Commissione approva.

#### Comunicazioni del Presidente.

Albert LANIÈCE, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 9 febbraio scorso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna del prof. Gaetano Armao, dell'avv. Marco Baldassarri, del prof. Giacomo D'Amico, del dott. Antonino Iacoviello, dell'avv. Giuseppe Ribaudò, della dott.ssa Donatella Scandurra e della dott.ssa Maria Stella Vicini.

Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tali collaborazioni per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata il 9 febbraio 2017, nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tali collaborazioni saranno a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

**La seduta termina alle 8.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Nuovo testo unificato C. 1142 e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 ed abbinate, recante « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce « un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale » (sentenze n. 438/2008 e n. 253/2009);

considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale « l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (*ex multis*, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell'«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della

integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, *ratio* ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento civile », disposta dalla Costituzione »;

rilevato che l'articolo 3, comma 6, prevede che le Regioni che adottino modalità informatiche di gestione dei dati sanitari possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 6, sia prevista una disciplina per la banca dati cui esso fa riferimento, per la quale appare necessario un coordinamento a livello nazionale.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (S. 580-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 580-B, recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi », approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

valutate in particolare le modifiche introdotte dalla Camera al testo già approvato in prima lettura al Senato;

preso atto che il provvedimento è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera e risulta arricchito dall'inserimento di nuovi articoli diretti a novellare l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia (articolo 2), ad istituire un fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive (articolo 3) e a costituire una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio (articolo 4);

richiamato il proprio parere espresso in data 12 maggio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « norme processuali », « ordine pubblico e sicurezza », nonché « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), h) ed s), della Costituzione, e alla materia « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di « governo del territorio » le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);

considerato altresì che, con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);

preso atto che:

l'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione;

ai sensi del successivo comma 2, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata;

ritenuto opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, che sia assicurato un più ampio coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali attraverso la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata, e non di un mero parere;

ritenuto altresì opportuno operare un coordinamento fra l'attività dell'istituendo fondo per le demolizioni delle opere abusive ed analogo fondo di rotazione istituito, ai sensi dell'articolo 32, comma 12, decreto-legge n. 269 del 2003, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 3, comma 2, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere della stessa, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare un coordinamento fra l'articolo 3 del disegno di legge in esame e le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 12, decreto-legge n. 269 del 2003 di istituzione di un analogo fondo per la demolizione delle opere abusive.

ALLEGATO 3

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo  
jihadista (C. 3558 Dambruoso).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso ed altri, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista »;

rilevato che la proposta di legge reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista a favorire il recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;

considerato che, alla luce della suddetta finalità, il provvedimento è ricondu-

cibile prevalentemente alla materia « ordine pubblico e sicurezza », ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), Cost.);

rilevato altresì che, con riferimento a singoli profili, sono interessate le materie « istruzione » e « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e la materia « ordinamento penale », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**